AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI

Via M.Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

Deliberazione n. 427 del 17/06/2009

OGGETTO: ***approvazione regolamento interno per l'applicazione del divieto di fumare nei locali e nei veicoli dell'Azienda***

L'anno duemilanove, il giorno 17 del mese di GIUGNO, in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Renato Mura

Il Responsabile del Servizio

Direzione Sanitaria
Estensore: Dott. Marco Mele

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;

VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004;

VISTO l'Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari;

VISTO il Decreto n. 100 del 03 settembre 2008 con il quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari nella persona del Dott. Renato Mura;

TENUTO CONTO che il Dott. Renato Mura ha assunto la funzione di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 8 settembre 2008, data di stipulazione del relativo contratto;

DATO ATTO che nell'Azienda, ai sensi e per gli effetti della su citata DGR n. 17/02/07, sono confluite le strutture universitarie dell'ex Policlinico Universitario e le cliniche universitarie convenzionate con la ASL n. 1, con il personale ad esse afferente;

PREMESSO che l'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, comma 1, dispone a tutela della salute dei non fumatori, il divieto di fumare nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati, al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute;

VISTO l'Accordo tra il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri dell'Interno e della Giustizia, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2004, relativo alla individuazione delle procedure per l'accertamento delle infrazioni, della relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni, nonché all'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, dei soggetti competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dei soggetti deputati ad irrogare le relative sanzioni;

CONSIDERATO: - che il fumo di tabacco è la più importante causa di morte prematura nei Paesi sviluppati e rappresenta, pertanto, uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale;
- che la promozione di stili di vita salutari e la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dall'esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco, pertanto, costituiscono obiettivi prioritari delle politiche sanitarie;

- che la nuova normativa che estende l'ambito di applicazione del divieto di fumare anche ai luoghi di lavoro, in coerenza con i più aggiornati orientamenti internazionali in materia di tutela della salute pubblica contro il tabagismo;

- che ai fini della protezione della salute dei non fumatori, vi è la necessità di interventi che favoriscano la piena applicazione del divieto di fumare;

RITENUTO di dover adottare apposito regolamento interno per la piena applicazione del divieto di fumare nei locali dell'Azienda;

ESAMINATO lo schema di regolamento a tal fine predisposto, che si ritiene di approvare, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI
- il D.lvo 30 dicembre 1992 n° 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.R. 26 gennaio 1995, n.5;
- la L.R. 24 marzo 1997, n.10;
- la L. 11 novembre 1975, n. 584 "divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblici" e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 "Attuazione dell'articolo 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori" (G.U. n. 300 del 29.12.2003);
- l'Accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e le regioni e le province autonome del 16/12/2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28-12-2004;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA:

- *di approvare il regolamento per l'applicazione del divieto di fumare nei locali dell'Azienda, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;*

- *di incaricare i Responsabili ed i Dirigenti delle Strutture dell'Azienda della applicazione del predetto regolamento e di disporre gli incarichi di vigilanza e di accertamento e contestazione delle infrazioni al divieto di fumare nei locali appartenenti alla propria Struttura e nei locali comuni ad essa adiacenti, nel rispetto della normativa vigente in materia;*

- *di incaricare il Servizio Tecnico dell'Azienda di far predisporre idonea cartellonistica indicante il divieto di fumare in conformità a quanto previsto dal D.P.C.M. 23 dicembre 2003, o conforme allo schema di cui all'allegato regolamento;*

- *di trasmettere copia del presente atto ai suddetti Responsabili ed al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda, per quanto di competenza.*

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Renato Mura)

Il Direttore Amministrativo
(Dr. G. Pinton)

Il Direttore Sanitario
(Dr. N. Licheri)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

Sede legale: Via Michele Coppino, 26 – SASSARI

Regolamento per l'applicazione del divieto di fumare nell'ambito dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari in applicazione della Legge n. 584/1975 e dell'art. 51 Legge n.3/2003 e loro successive modificazioni e integrazioni

Articolo 1

Ai sensi della legge 11 novembre 1975, n. 584 e dell'art.51 della legge 16 gennaio 2003, n.3 e loro successive modificazioni e integrazioni, l'Azienda Ospedaliera-Universitaria di Sassari, nell'ambito del proprio potere regolamentare attua il generale ed assoluto divieto di fumare in tutti i propri locali chiusi e nei propri mezzi di trasporto.

In tutti i locali di cui al precedente comma sono esposti in modo visibile uno o più cartelli predisposti secondo lo schema allegato al presente atto (all.1), indicanti il divieto di fumare, la normativa che impone il divieto, le sanzioni applicabili, i soggetti incaricati della vigilanza sull'osservanza del divieto, nonché dell'accertamento e contestazioni delle infrazioni.

I trasgressori al divieto di fumare sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27.50 a euro 275.00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età.

I dipendenti dell'Azienda che trasgrediscono al divieto di fumare potranno essere sottoposti a procedimento disciplinare secondo quanto previsto dai CCNL di categoria.

Articolo 2

I responsabili e i Dirigenti delle strutture sanitarie e amministrative devono individuare ed incaricare con atto formale uno o più dipendenti quali preposti alla vigilanza sull'osservanza del divieto di fumare, nonché all'accertamento e alla contestazione delle infrazione del divieto.

Detto incarico sarà comunicato al dipendente per iscritto.

In considerazione delle finalità più educative che repressive che l'applicazione del divieto di fumare deve avere, tali soggetti potranno essere individuati, di norma, nel personale avente caratteristiche di anzianità di servizio e/o di autorevolezza tali da permettere un presumibile maggiore efficacia nella azione di prevenzione e di repressione delle infrazioni al divieto di fumare.

Nel caso in cui non sia proceduto a conferire l'incarico di cui ai commi precedenti, l'attività di vigilanza, di accertamento e di contestazione spetta ai Responsabili o ai Dirigenti delle strutture.

I predetti responsabili e i Dirigenti devono altresì accertarsi che nei locali del loro Servizio/Unità Operativa, e nei locali comuni ad essi adiacenti, siano sempre esposti in posizione visibile uno o più cartelli recanti il

divieto di fumare, di cui all'articolo 1. Ovvero, in caso di mancanza, provvedere di conseguenza. L'inosservanza della disposizione di cui al comma che precede è punibile con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7, comma 2, legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 3

Il personale preposto alla vigilanza sul divieto di fumare, nonché all'accertamento ed alla contestazione delle infrazioni al divieto- nell'ambito dei locali del proprio Servizio/Unità Operativa e dei locali comuni fra più Servizi/Unità Operative immediatamente adiacenti al proprio (quali ad es. androni, corridoi, scali, sale d'aspetto) – svolge la predetta attività durante il normale orario di lavoro ed in aggiunta alle normali incombenze lavorative.

Sull'effettivo svolgimento dell'attività di cui sopra vigilano i Responsabili o i Dirigenti delle strutture sanitarie e amministrative che, se del caso, adottano i necessari provvedimenti e applicano le sanzioni di cui all'articolo 7, comma 2, legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 4

Il personale addetto alla vigilanza e all'accertamento, di cui all'art. 2, deve accertare le infrazioni al divieto di fumare e, quando possibile, contestare immediatamente al trasgressione la violazione del divieto, verbalizzando la sanzione amministrativa e consegnandogli copia del verbale di contestazione della trasgressione (mod. a allegato in fac-simile) (All.2).

Il verbale di contestazione deve essere redatto in triplice copia e deve contenere, oltre gli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può farsi luogo al pagamento in misura ridotta, l'indicazione dell'autorità cui fare pervenire eventuali scritti difensivi.

Qualora non fosse stato possibile consegnare immediatamente una copia al trasgressore, il verbale dovrà essere notificato entro novanta giorni dall'accertamento, ai sensi della L. 20/11/1982, n.890, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

A tale incombenza provvederà il Servizio/Unità Operativa di riferimento del verbalizzante, ovvero, per i Presidi Ospedalieri, la Direzione Medica; cui saranno immediatamente trasmessi i tre originali del verbale.

Articolo 5

I Responsabili o i Dirigenti delle strutture sanitarie o amministrative e il personale incaricato di cui all'art 2, che omettano, per quanto di rispettiva competenza, di curare l'osservanza del divieto di fumare e di accertare e contestare le infrazioni del divieto, sono soggetti alle misure sanzionatorie previste dall'art.7, comma 2, della legge 11 novembre 1975 n. 584 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 6

Il pagamento della sanzione amministrativa per la violazione del divieto di fumare deve essere effettuato mediante versamento tramite bollettino di c/c sul **conto corrente postale n.18447094** intestato a **Regione Autonoma della Sardegna – Sanzioni Amministrative – Serv. Tesoreria**.

Il trasgressore deve provvedere al pagamento della sanzione nel suo ammontare minimo entro quindici giorni dalla contestazione della violazione o dalla sua notificazione; tuttavia l'articolo 16 della legge n.689 del 1981, e successive modificazioni, ammette il pagamento della sanzione pecuniaria prevista in misura ridotta pari ad 1/3 del massimo o al doppio del minimo della sanzione, se più favorevole, oltre alle spese del procedimento, nel caso in cui il versamento sia effettuato entro sessanta giorni dalla contestazione immediata ovvero, se questa non vi è stata, dalla data di notifica della violazione.

Il Responsabile o il Dirigente del Servizio/ U.O. trasmette entro il giorno cinque di ogni mese n.1 originale di tutti i verbali di accertamento delle infrazioni al divieto di fumare relativi al mese precedente (corredati dell'eventuale avviso di ricevimento, se il verbale è stato notificato al trasgressore per posta), alla Direzione Generale che curerà l'invio all'Autorità competente (Presidente della Giunta Regionale), ai sensi dell'articolo 17 della stessa legge n.689 del 1981, mediante allegato mod. b (all.3).

Articolo 7

Ai sensi dell'articolo 18 della legge n.689 del 1981, e successive modificazioni, entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti all'Autorità competente a ricevere il rapporto (Presidente della Giunta Regionale), eventualmente chiedendo anche di essere sentiti. L'Autorità competente, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione integrata dalle spese per il procedimento, ingiungendone il pagamento; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

Articolo 8

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Renato Mura

BOZZA

mod. B

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

Sede legale: Via Michele Coppino, 26 – SASSARI

Sassari, lì

Al Presidente della Giunta Regionale
Della Regione Autonoma della Sardegna
CAGLIARI

OGGETTO: proposte di ordinanza – ingiunzione (trasgressione al divieto di fumare)

Si trasmettono per il seguito di competenza n.___ verbali di contestazione di illecito amministrativo dai quali risulta la contestazione dell'infrazione del divieto di fumare nei locali dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, di cui all'art. 51 legge n.3/2003, dei quali:

n°_____ sono stati notificati immediatamente al trasgressore, e n._____ sono stati notificati successivamente al trasgressore mediante l'invio di lettera raccomandata a.r., di cui si allegano le copie dell'avviso di ricevimento.

Considerato che i trasgressori sono stati invitati a definire il contesto in via amministrativa versando le somme ivi specificate, con le modalità indicate in nota nei predetti verbali; qualora fosse accertato che, trascorsi i termini di legge, gli interessati non avessero provveduto a versare le somme indicategli, visto l'art. 18 dalla Legge 24.11.1981, n.689, si propone di emettere i provvedimenti di ordinanza-ingiunzione a carico dei trasgressori.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Renato Mura)

COPIA

.....

.....

Poiché per la trasgressione suddetta è prevista la sanzione da € 27,50 a € 275,00 (art.52 comma II, L. 28 dicembre 2001, n.448 – Legge finanziaria 2002- come modificato dall'art. 1, comma 189, L. 30 dicembre 2004, n.311 – Legge finanziaria 2005), il trasgressore è stato invitato a versare la somma di €_____, entro quindici giorni dalla data del presente verbale o dalla data della sua notificazione a mezzo posta, secondo le modalità sotto indicate, unitamente alla somma di €_____ per le eventuali spese di notificazione.

L'incaricato dell'accertamento Il trasgressore

FAC-SIMILE

Modalità di estinzione della sanzione amministrativa.

Ai sensi dell'art. 8 L. 11 novembre 1975, la sanzione deve essere pagata nel suo ammontare minimo se il trasgressore effettua il versamanto entro quindici giorni dalla data del verbale o della sua notificazione; tuttavia l'articolo 16 della legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni, ammette il pagamento della sanzione pecuniaria prevista in misura ridotta, pari ad 1/3 del massimo o al doppio del minimo della sanzione, se più favorevole, oltre alle spese del procedimento, nel caso in cui il versamento sia effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata ovvero, se questa non vi è stata, dalla data di notifica della violazione.

Il pagamento della sanzione amministrativa per la violazione del divieto di fumare deve essere effettuato mediante versamento tramite bollettino di **c/c sul conto corrente postale n.18447094 intestato a Regione Autonoma della Sardegna – Sanzioni Amministrative – Servizio Tesoreria, con l'indicazione della causale del versamento: Infrazione al divieto di fumare;**

Entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica della violazione, gli interessati, a norma dell'art.17 della legge 689 del 1981, possono fare pervenire scritti difensivi all'Autorità competente a ricevere il rapporto (**Presidente della Giunta Regionale della Sardegna**) e possono essere altresì sentiti dalla medesima.

Mod. A

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

Sede legale: Via Michele Coppino, 26 – SASSARI

Servizio/ Unità Operativa_____;

Verbale di contestazione per illecito amministrativo n. ____ ;

L'anno _____addì_____del mese di_____,

il sottoscritto_____,

dipendente dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, attesta quanto segue:

in data ___/___/_____, è stato contestato al Sig._____,

nato a _____ il ___/___/_____, e residente a _____,

in via _____ n. civ. _____ di avere violato l'art.51 della Legge n.3/2003 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto è stato sorpreso:

- ☐ nell'atto di fumare,
- ☐ nell'atto di spegnere la sigaretta dopo aver fumato,
- ☐ nell'atto di fumare alla presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di bambini di età non superiore a 12 anni,

nei locali dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, in cui è costantemente affisso il cartello di avviso del divieto di fumare riportante le indicazioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/12/2003.

Avendo, quindi, ritenuto il Sig. _____responsabile della suddetta violazione, contestata immediatamente, è stato redatto il presente processo verbale:

- ☐ notificato immediatamente al trasgressore;
- ☐ notificato successivamente al trasgressore mediante l'invio di lettera raccomandata a.r.

Il trasgressore dichiara:

.....

.....

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

VIETATO FUMARE

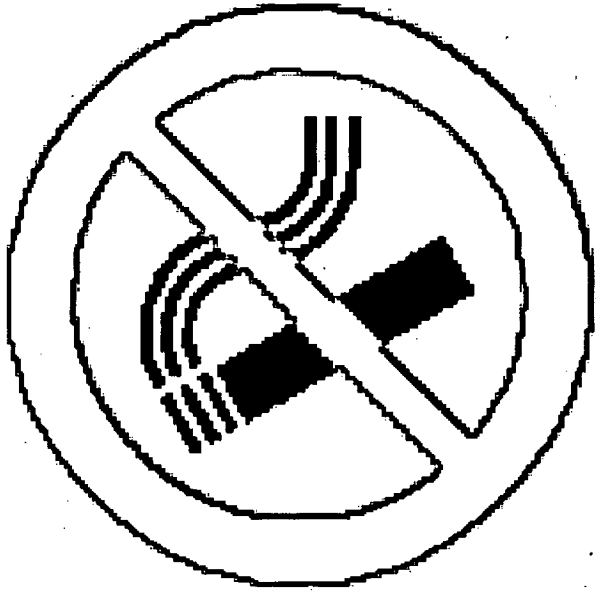

Ai sensi della L. n. 584/1975 e della legge 3/2003 art. 51 e s. m. i.:

"Tutela della salute dei non fumatori"

i trasgressori alle predette disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa di una somma:

da € 27,50 a € 275,00

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Sono incaricati della vigilanza sull'osservanza del divieto di fumare e dell'accertamento e contestazione della sua violazione i sigg:

.....

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata.	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura: Direzione Sanitaria Sigla responsabile_____ Estensore_____	_____

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 26-06-2009 per la durata di quindici giorni.

Il Responsabile del Servizio_____

Direzione Sanitaria
Estensore: Dott. Marco Mele_____